

Art. 3.

Aree subregionali

Le aree subregionali del territorio nazionale, coincidenti con quelle degli enti previsti dall'art. 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che risultano avere elevata incidenza delle attività di produzione e di manutenzione di materiale di armamento sono le seguenti:

Bolzano;
Brindisi;
Firenze;
Gorizia;
L'Aquila;
Livorno.

Roma, 20 dicembre 1993

Il Ministro: SAVONA

95A6199

**MINISTERO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI**

DECRETO 1° settembre 1995.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Franciacorta» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1983 e il decreto ministeriale 2 agosto 1993 con i quali è stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata in questione;

Vista la domanda, presentata dagli interessati, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per la tipologia spumante del vino a denominazione di origine controllata «Franciacorta»;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, favorevole alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per la tipologia spumante della denominazione di origine controllata «Franciacorta» e la relativa proposta di disciplinare di produzione, formulata dal Comitato medesimo, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1995;

Vista l'istanza presentata da un interessato avverso il parere e la proposta di disciplinare di produzione relativi alla denominazione di origine controllata e garantita di che trattasi riguardante in particolare l'art. 5 del detto disciplinare ed intesa ad estendere la zona di produzione degli spumanti a tutta la provincia di Brescia;

Considerato che il citato Comitato ha ritenuto opportuno respingere l'istanza sopra citata non sussistendo i requisiti della tradizionalità;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta», in conformità della proposta formulata dal citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento di denominazioni di origine dei vini e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Franciacorta», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967 e successive modificazioni, è riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita limitatamente alla tipologia spumante e il relativo disciplinare di produzione è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto.

La denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» è riservata al vino spumante che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al primo comma del presente articolo, le cui norme entrano in vigore a decorrere dal 1° settembre 1995.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dal prodotto della vendemmia 1995, i vini spumanti a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del disciplinare di produzione sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione